

Imposta di bollo pari ad € assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate.

Allegato 2) SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento dell'incarico professionale tecnico di programmazione nonché contabilità, sicurezza e direzione dell'esecuzione dell'appalto del servizio di gestione delle superfici sportive naturali e sintetiche e delle aree verdi ad esse connesse in tutti gli edifici sportivi gestiti da A.S.I.S..

CIG 8416832D7B

Prot. /C/2020 Trento, 2020

Tra le parti:

- avv. Antonio Divan, nato a Trento, il 13 giugno 1960, il quale interviene quale Presidente e Legale rappresentante dell'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TRENTO (in sigla A.S.I.S. e di seguito denominata anche "Azienda" o "Committente"), C.F./P.IVA 01591870223, a ciò autorizzato dall'articolo 17 dello Statuto A.S.I.S.;
- dott., nato/a a (.....) il, codice fiscale, domiciliato per l'incarico in via a (di seguito denominato anche "Affidatario");

Richiamato l'avviso di aggiudicazione prot. n. dd.

si conviene e si stipula il seguente

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

DI INCARICO PROFESSIONALE TECNICO

Art. 1 Descrizione: oggetto e finalità

1. Il presente documento ha per oggetto l'affidamento dell'incarico professionale tecnico di programmazione nonché contabilità, sicurezza e

Imposta di bollo pari ad € assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate.

direzione dell'esecuzione dell'appalto del servizio di gestione delle superfici sportive naturali e sintetiche e delle aree verdi ad esse connesse in tutti gli edifici sportivi gestiti da A.S.I.S., di:

- I. programmazione/pianificazione/rilievi agronomici e nello specifico: a. pianificazione e programmazione; b. rilievi e analisi agronomiche e vegetazionali. Nello specifico e tra l'altro, è richiesta la revisione e l'aggiornamento annuale della documentazione tecnica, economica e del piano di utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- II. contabilità, sicurezza e direzione dell'esecuzione dell'appalto e nello specifico: a. direzione lavori; b. liquidazione e rendicontazione; c. ufficio direzione lavori; d. contabilità dei lavori a misura e a corpo; e. stati di avanzamento trimestrali a corpo e a misura e CRE; f. coordinamento della sicurezza in esecuzione; f. supporto al RUP). Nella direzione lavori si intende incluso anche un numero minimo annuo di n. 12 di visite a tutti gli impianti di monitoraggio/controllo/coordinamento ai siti insieme all'Appaltatore dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alla Committenza, da fissarsi tra marzo e ottobre con intensificazione delle frequenze di sopralluogo nei mesi compresi tra aprile e luglio;
- III. monitoraggi agronomici, fitoiatrici, ambientali dell'appalto A.S.I.S. del servizio;

A.S.I.S. comunica e il Professionista accetta che destinatarie dell'incarico del presente contratto sono tutte le superfici a verde naturale, verde artificiale, verde ornamentale e alberature considerate nel contratto d'appalto di servizio del settore verde stipulato con, nello specifico:

A. terreni da giuoco in erba naturale, terra e aree verdi:

Imposta di bollo pari ad € assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate.

1. Stadio Briamasco;
2. Campo calcio Trentinello;
3. Campo calcio Piedicastello;
4. Campo calcio Gabbioio;
5. Campo calcio Marnighe;
6. Campo calcio Fersina;
7. Campo calcio Meano;
8. Campo calcio Sopramonte;
9. Campo calcio Orione;
10. Campo calcio Martignano;
- 11 Campo calcio Melta;
12. Campo Softball;
13. Campo Baseball;
14. Campo scuola di atletica leggera;
15. Centro sportivo Trento Nord;
16. Centro sportivo Manazzon;
17. Centro sportivo Vela Piedicastello;
18. Centro sportivo Matterello;
19. Centro sportivo Argentario;
20. Centro sportivo Trento Sud.

B. terreni da giuoco in erba sintetica:

1. Campo calcio Matterello;
2. Campi calcio Gabbioio;
3. Campo calcio San Bartolomeo;
4. Campo calcio Cristo Re;

Imposta di bollo pari ad € assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate.

5. Campo calcio Talamo;
6. Campo calcio Melta;
7. Campo calcio Ravina;
8. Campo calcio Centro sportivo Trento Nord.

2. L'oggetto dell'incarico ed il costo complessivo dei servizi, di cui ai commi precedenti, nonché il contenuto dell'offerta del Professionista trasmesso in data (prot. Asis n. d.d.) - che viene allegata alla presente convenzione quale sua parte integrante - non possono essere variati senza preventiva autorizzazione dell'Azienda e stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla presente convenzione. Il procedimento di autorizzazione sospende il termine per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variazione da parte di una delle parti contraenti all'altra, fino alla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla presente convenzione o della nota di diniego.

3. L'eventuale variazione del costo complessivo dell'appalto di servizi oggetto della progettazione determinata da intervenute disposizioni normative che incidono sulle sole somme a disposizione riguardanti gli oneri vari e fiscali, non comporta la necessità di modifica della presente convenzione attraverso la stipulazione di appositi atti aggiuntivi.

Art. 2 - Lingua ufficiale – modalità elettronica

1. La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e amministrative, gli elaborati grafici e quant'altro prodotto dell'Affidatario della progettazione nell'ambito del contratto dovranno essere redatti in lingua italiana.

Imposta di bollo pari ad € assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate.

2. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Affidatario ad A.S.I.S. in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione *giurata* in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

3. Il presente contratto viene stipulato con modalità elettronica ai sensi del comma 14 dell'articolo 32 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità. Le comunicazioni, sia in ordine allo svolgimento dell'incarico che in merito alla contabilizzazione delle prestazioni, dovranno essere inviate unicamente da detto soggetto e dovranno essere effettuate con strumenti informatici (a mezzo PEC) o con altro strumento esplicitamente accettato dalle parti; in mancanza, non avranno alcuna efficacia contrattuale; tali comunicazioni saranno effettuate all'indirizzo PEC precedentemente comunicato in fase di gara, salva variazione comunicata all'altra parte; in ogni caso, potrà essere utilizzata, con pieno effetto legale, la PEC risultante da elenchi ufficiali (per l'incaricato: dal sito <http://www.inipec.gov.it> e per l'amministrazione: asis.trento@pec.it o segreteria@asis.trento.it).

Art. 3 - Rappresentanza dell'Affidatario

1. L'Affidatario è tenuto a comunicare il nominativo del "Referente" incaricato dei rapporti con A.S.I.S. e, in particolare, al Responsabile del Procedimento individuato nel Direttore o suo delegato. Detto soggetto dovrà essere munito dei necessari poteri per la conduzione dell'incarico.

Art. 4 - Struttura operativa dell'Affidatario

1. Non è in ogni caso ammessa la sostituzione del professionista persona fisica titolare del presente rapporto contrattuale in quanto la cessazione delle

condizioni e requisiti richiesti comporta la risoluzione di diritto del presente contratto con gli effetti di cui al successivo articolo 15.

Art. 5 - Obblighi dell’Affidatario

1. L’Affidatario:

- a) adempie alle prestazioni oggetto del presente contratto impiegando la diligenza professionale specifica ai sensi del comma 2 dell’articolo 1176 del codice civile e, pertanto, dovrà utilizzare la miglior scienza e tecnica disponibile al momento dello svolgimento delle prestazioni, al fine di far conseguire all’Affidatario l’oggetto soddisfacendo le esigenze indicate a precedente articolo 1;
- b) si confronta periodicamente e, in ogni caso, ogni qual volta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo;
- c) si rende disponibile – ferma restando la sua personale responsabilità per le prestazioni da lui effettuate – ad offrire massima integrazione della sua attività con quella degli altri soggetti incaricati dal Committente, non opponendosi ad offrire prontamente i dati digitali in proprio possesso e ad accettare quelli di tali altri soggetti in formati compatibili secondo le indicazioni del Committente; a tal fine non potrà opporsi all’utilizzo dei dati e elaborazioni da parte del committente o suoi incaricati adducendo diritti di copyright o altro;
- d) scambia frequentemente i dati e i risultati - anche parziali - dell’attività svolta, provvedendo ad aggiornarli, modificarli e/o correggerli prontamente in relazione all’avanzamento dell’attività anche di altri soggetti incaricati dal Committente;
- e) inoltre, fermo restando quanto previsto dalla documentazione posta a

Imposta di bollo pari ad € assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate.

disposizione dal committente e oggetto di integrazione e approfondimento da parte dell'Affidatario, questo espleta l'incarico in conformità alle normative vigenti e – senza oneri aggiuntivi a carico del committente – anche a quelle che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi della prestazione; osserva, in particolare, le norme sulla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva contenute nella [LP 10 settembre 1993, n. 26](#) e ss.mm. e nel regolamento approvato con [D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg](#); si adegua a quanto previsto, per quanto di propria competenza in relazione all'attività richiesta, il capitolato prestazionale per gli incarichi di cui all'[allegato H](#) del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg. nonché a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.

f) nel caso in cui si riscontri la necessità di integrare gli elaborati, o raccoriarli con quelli predisposti dagli altri soggetti incaricati alla progettazione (ad esempio al fine di riclassificare le voci degli elaborati economici alle lavorazioni previste e alle classificazioni per categorie di lavori) o di correggere errori od omissioni rilevate, le relative modifiche possono essere richieste direttamente con nota del Responsabile del Procedimento e l'Affidatario si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso da A.S.I.S. e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al contratto; rimane salvo il diritto di A.S.I.S. di agire nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento dei danni, in caso di negligenza; tutti i prezzi di progetto dovranno essere corredati dalle relative analisi secondo le vigenti disposizioni, anche di listino prezzi PAT vigente, e dovranno anche tener conto dell'eventuale esigenza di effettuare la gara

Imposta di bollo pari ad € assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate.

per l'affidamento dei lavori con il metodo elettronico per la valutazione della congruità dell'offerta (comma 5-bis [articolo 30](#) della l.p. 30 settembre 1993, n. 26); parimenti, gli elaborati dovranno essere oggetto di consegna, anche in via provvisoria e/o parziale, secondo le indicazioni della committenza – anche in relazione alla tempistica – sulla base dello sviluppo della progettazione complessiva al fine di integrare le prestazioni richieste con quelle degli altri professionisti del gruppo di progettazione ovvero al fine di valutare possibili differenti soluzioni o per meglio recepire le esigenze progettuali rappresentate dal Committente, da recepire in ulteriori elaborazioni;

- g) *l'attività professionale dovrà essere svolta adeguandosi al concreto andamento del servizio in appalto relativo alla gestione delle superfici sportive naturali e sintetiche e delle aree verdi ad esse connesse in tutti gli edifici sportivi gestiti da A.S.I.S.; si applicano alle prestazioni dell'Affidatario le sospensioni e le interruzioni del servizio in appalto di cui sopra, senza che per effetto dello spostamento del termine finale della prestazione l'Affidatario possa avanzare alcuna pretesa;*
- h) fermo restando quanto previsto dal presente contratto e dalle disposizioni in esso richiamate, il Professionista si impegna a espletare l'incarico in conformità anche ad eventuali normative tecniche di settore che potrebbero essere emanate in corso d'incarico e la cui applicazione sia obbligatoria o richiesta dall'Azienda.

Inoltre, l'Affidatario:

- segnala al committente eventuali criticità o problematiche proponendo soluzioni e adeguandosi alle scelte del Committente; in caso di motivato

dissenso, richiede conferma scritta delle scelte del Committente;

- svolge ogni attività strumentale, organizzativa e/o consultiva necessaria o comunque connessa all'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente;

- il Professionista nell'espletare l'incarico professionale tecnico osserva la tempistica prevista all'art. 1;

- effettua, con le modalità previste, le prestazioni in conformità all'offerta e a tutte le condizioni migliorative ivi contenute;

- i tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Azienda o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal Direttore dell'Azienda, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

- per motivi validi e giustificati, l'Azienda, con nota del Direttore dell'Azienda, potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Direttore, prima della scadenza del termine fissato.

Art. 6 - Attività connesse non comprese nell'incarico

1. Ferme restando le prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie incluse nella prestazione oggetto della presente convenzione, l'Azienda si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto della presente convenzione.

In tal caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella progettazione oggetto della presente convenzione.

Art. 7 – Durata e termini di esecuzione dell'incarico

1. Il presente contratto ha durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 01.01.2021 e scadenza al 31.12.2025. Alla scadenza del contratto, e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la stessa può ricorrere al rinnovo del contratto per ulteriori anni 4 (quattro) alle medesime condizioni.
2. Le attività di cui al presente incarico professionale tecnico si svolgeranno secondo le fasi descritte e con la tempistica indicata all'articolo 1.
3. Le interruzioni o sospensioni dell'attività dovute per la presenza dei fattori di cui al comma precedente non danno diritto a maggiori compensi, fatta salva la facoltà di recesso sulla base di quanto previsto dal presente titolo. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte di A.S.I.S. o per l'ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, purché certificati dal Responsabile del Procedimento non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico e non danno in alcun modo diritto all'ottenimento di compensi o indennizzi di sorta.

Art. 8 – Penale

1. In caso di adempimento inesatto o inadempimento delle prestazioni professionali nel corso dell'esecuzione dell'incarico, si applicherà per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento, una penale di € 200,00=, previa contestazione fatta anche via fax dal Responsabile unico del Procedimento.
2. Le penali saranno da trattarsi direttamente dal compenso spettante, fermo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora nelle fasi di esecuzione dell'incarico emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per

Imposta di bollo pari ad € assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate.

l'Amministrazione, il Responsabile del procedimento, con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato, potrà procedere alla revoca dell'incarico affidato. In tal caso al professionista sarà dovuto il 70% delle competenze professionali relative alle prestazioni svolte sino alla data della revoca.

4. Resta fermo in ogni caso il diritto della Stazione appaltante di richiedere la risoluzione per inadempimento della presente convenzione fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati ritardi nell'emissione degli atti di competenza della Direzioni lavori e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dovessero comportare il pagamento di interessi all'appaltatore e/o altri danni alla Stazione Appaltante, il professionista sarà tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese sostenute a tale titolo.

Art. 9 - Compensi

1. L'ammontare del compenso annuale dovuto da A.S.I.S. al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione è calcolato in base al valore dei servizi in appalto di cui all'art. 1 (uno) - escluse le somme a disposizione dell'Azienda - pari all'importo offerto in sede di gara e pari a Euro (iva esclusa).

Il predetto compenso al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dall'offerta allegata al presente contratto, è determinato nell'importo complessivo di **Euro** (...../...), contributo C.N.P.A.I.A. 4% Iva di Legge e ritenuta d'acconto escluse.

Imposta di bollo pari ad € assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate.

2. Il corrispettivo di cui ai commi precedenti sarà liquidato al Professionista trimestralmente e in via posticipata da A.S.I.S. previa presentazione di regolare fattura elettronica a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni data fattura fine mese e previa verifica della regolarità retributiva e previdenziale con acquisizione di Durc. In caso di Durc on line non regolare i pagamenti sono sospesi. La liquidazione del compenso avverrà a fronte dell'accertamento del servizio effettivamente svolto e purché sia stata consegnata da parte del Professionista la polizza prevista dall'art. 105 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e s.m..

3. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista, comunicati al medesimo Professionista mediante nota del Direttore dell'Azienda.

4. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei servizi, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei servizi eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Azienda del certificato di regolare esecuzione dei servizi.

5. Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati.

6. Tutti i pagamenti delle fatture emessa dal Professionista alle scadenze indicate nel presente articolo saranno effettuati da parte dell'Azienda entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario, a pena di nullità del presente capitolato prestazionale, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'affidatario deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'operatore economico (...), in qualità di subcontraente dell'affidatario principale (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con A.S.I.S., identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'operatore economico (...), in qualità di subcontraente dell'affidatario principale (...), si impegna a dare immediata comunicazione ad A.S.I.S. della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'operatore economico (...), in qualità di subcontraente dell'affidatario principale (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto ad A.S.I.S.”.

3. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione ad A.S.I.S. ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. A.S.I.S. verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in

Imposta di bollo pari ad € assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate.

tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'affidatario comunica ad A.S.I.S. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione ad A.S.I.S. deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Professionista deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n.

7. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 11 - Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

1. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto si impegna ad attuare integralmente, nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli

Imposta di bollo pari ad € assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate.

accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore e per la Provincia di Trento.

2. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto é tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. In caso contrario, il Committente sospenderà il pagamento del corrispettivo sino a quando l'affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'affidatario non può opporre eccezioni al Committente e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni. L'affidatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Committente in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. L'affidatario può rivolgersi per ottenere informazioni al Servizio Lavoro della Provincia di Trento, per quanto attiene alle Leggi in materia di lavoro e previdenza sociale.

Art. 12 - Assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 23 bis, co. 5, della L.P. 26/93, l'Affidatario ha trasmesso in data, prot. n. d.d., copia della polizza RC professionale n. stipulata con, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. La polizza sopracitata si rinnova tacitamente alla scadenza annuale, e l'Affidatario ha trasmesso in data, prot. n. d.d., copia della ricevuta di pagamento del premio per il periodo

Imposta di bollo pari ad € assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate.

L'Affidatario si impegna a trasmettere all'Azienda copia delle relative quietanze di pagamento per i periodi successivi.

2. La polizza dell'Affidatario copre, oltre alle nuove spese di progettazione, gli errori o le omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell'Azienda nuove spese di progettazione o maggiori costi.

Art. 13 - Disponibilità della prestazione

1. Gli elaborati oggetto del contratto resteranno di piena ed assoluta proprietà di A.S.I.S., la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché gli stessi elaborati non vengano modificati nei loro criteri informativi essenziali. Nel caso in cui A.S.I.S. ritenga di introdurre negli elaborati le modificazioni sostanziali come da ultimo richiamate, la responsabilità della nuova prestazione cadrà in capo al professionista all'uopo incaricato.

Art. 14- Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 15 - Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento e fermo restando, altresì, quanto disposto dal precedente articolo 8, A.S.I.S. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'affidatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
- h) il venire meno dei requisiti professionali/abilitazioni richiesti per lo svolgimento dell'incarico e il sopraggiungere di motivi ostativi previsti dalla vigente normativa per l'espletamento dell'appalto di progettazione;
- i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
- j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione l'avvenuto riscontro, in sede di controllo successivo a campione sulle autocertificazioni, della falsità di quanto dichiarato avente incidenza sui requisiti generali e speciali richiesti per

l'affidamento. In tal caso si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito unicamente con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; inoltre, si provvederà all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

2. Inoltre, l'operatore economico aggiudicatario, si impegna, ai sensi del "Codice di comportamento di A.S.I.S.", ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. In caso di incarico di durata pluriennale, l'incaricato dovrà rendere (annualmente) la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm..

4. I casi elencati nel presente articolo saranno contestati all'affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione e fermo quant'altro previsto nel presente articolo, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione

Imposta di bollo pari ad € assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate.

regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.

Art. 16- Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'articolo 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 17 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'affidatario dell'incarico professionale.

2. Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Documento, l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto del contratto, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Art. 18 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Documento è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 19 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- dalle leggi e regolamenti provinciali con particolare riferimento alla l.p. 30 settembre 1993, n. 26, dalla l.p. 9 marzo 2016, n. 2 e al d.p.p. 11-05-2012, n. 9-84/Leg, nonché – in quanto applicabili – alla l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

Imposta di bollo pari ad € assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate.

– dalla normativa statale in quanto compatibile con le norme provinciali con particolare riferimento al d.lgs. 50/2016, al d.lgs. 81/2008, alla l. 13 agosto 2010, n. 136, al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e alla l. 6 novembre 2012, n. 190;

– le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente documento, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 20 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, i documenti citati all'articolo 1.

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'articolo 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 22 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per le modifiche al presente contratto trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 27 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
2. Le modifiche sono autorizzate con comunicazione formale del committente, effettuata via PEC.
3. In caso di modifiche non autorizzate, nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto, fermo restando l'obbligo di effettuare le prestazioni in conformità alle obbligazioni contrattuali entro i termini stabiliti.

Art. 23 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'Affidatario

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'affidatario, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposita comunicazione pec, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 24 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e

credizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 25 – Sicurezza

1. L'affidatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli

adempimenti di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sollevando il committente da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 26 - Elezione di domicilio dell'Affidatario

1. L'affidatario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

L'Affidatario si impegna a raggiungere il luogo fissato per l'incontro entro massimo due ore dal momento della convocazione.

2. Nel caso di ritardo non giustificato sarà applicata la penale nella misura giornaliera prevista dal precedente articolo 10 (Penale).

Art. 27 - Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'affidatario dell'incarico potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni dell'Azienda.

2. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è A.S.I.S., sede di Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4, asis.trento@pec.it
- Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Consorzio dei Comuni Trentini, via Torre Verde n, 23 – 38122 Trento (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it)

3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

4. L'affidatario ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Art. 28 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il contraente si impegna a segnalare tempestivamente ad A.S.I.S. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (A.S.I.S.) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 29 - Norma di chiusura

1. L'affidatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente documento.

Letto, confermato e sottoscritto:

Trento, 2020

A.S.I.S.
Il Presidente
- avv. Antonio Divan -

L'AFFIDATARIO
- -

Imposta di bollo pari ad € assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 25488/15 dd. 13/04/2015 della Direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate.

Allegati:

- a) preventivo di parcella (prot. A.S.I.S. n. d.d.).

Clausole vessatorie:

ai sensi degli articoli 1341, 2° comma e 1342, 2° comma del codice civile sono

approvate specificamente le seguenti clausole:

Art. 7 - Termini di esecuzione dell'incarico

Art. 8 - Penali

Art. 9 - Compensi

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Art. 15 - Clausole di risoluzione espressa

Art. 16 - Recesso

Art. 18 - Foro competente

A.S.I.S.
Il Presidente
- avv. Antonio Divan -

L'AFFIDATARIO
- -

